



Tribunale di Roma

DICIASSETTESIMA SEZIONE

R.G. 67369/2016

Il Giudice

a scioglimento della riserva,

letti gli atti e i documenti di causa; ritenuto di poter condividere la tesi per cui in tema di rapporti bancari (nella specie finanziamento) la disciplina relativa all'usura è posta da una fonte legislativa primaria - ricavata dagli art. 644 c.p. e 1815 c.c. - che demanda alla fonte sublegislativa secondaria del Decreto ministeriale (emanato sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia) solo l'individuazione del TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio, in base al quale viene poi fissato il tasso usurario), ma non anche il diverso parametro del TAEG (Tasso Effettivo Globale Medio, in base al quale viene calcolato il costo del finanziamento). Cosicché, la natura prescrittiva di norme tecniche autorizzate, per le rilevazioni effettuate dalla fonte sublegislativa è limitata alla sola definizione del TEGM - e quindi alla soglia di usurarietà per ciascuna operazione e per ciascun periodo trimestrale di rilevamento - nel mentre non rivestono la qualifica di normatività i presupposti dell'attività di rilevazione, le attività e le direttive della Banca d'Italia, anche in tema di TAEG, relativi alla segnalazione dei tassi poi utilizzati per l'emanazione dell'atto normativo secondario consacrato nel decreto ministeriale trimestrale. Conseguentemente anche i costi assicurativi, se connessi all'erogazione del credito, possano rientrare nel calcolo del TAEG proprio perché il calcolo del TAEG, diversamente da quello del TEGM, non può essere vincolato dalle istruzioni della Banca d'Italia.

rilevato che ove si deduca la presenza di interessi usurari, al di là della fondatezza o meno del un conteggio di mera sommatoria tra tasso corrispettivo ed usurario, va comunque esclusa la sussistenza di tale fattispecie, anche se in base ai criteri indicati già da diverse ordinanze e riassunti nell'ordinanza del Tribunale di Milano del 28.1.2014.

Ritenuto che la sentenza della Suprema Corte Cass. 12965/2016 e le ulteriori gemelle del medesimo anno, appaiano per molti versi contraddittorie e comunque di segno opposto rispetto a consolidata giurisprudenza, anche di carattere penale, citata espressamente nell'arresto indicato, che, senza menzionare espressamente le norme tecniche autorizzate (atteso che non ve è certo bisogno) individuano ai fini della determinazione dell'applicazione di un tasso usurario criteri incompatibili con tali norme tecniche mentre appare concettualmente errato parlare di confronto tra TEGM e TEG contrattuale ai fini della individuazione dell'eventuale usura oggettiva atteso che il costo effettivo del finanziamento è fornito non dal TEG ma dal TAEG che rappresenta il costo del finanziamento che deve essere in ragione, della chiarissima statuizione della norma primaria, tutto computato ai fini della determinazione dell'applicazione di un tasso usurario di carattere oggettivo ciò che giustifica un diverso criterio di computo rispetto ai criteri utilizzati da banca Italia per la fissazione del TEGM.

Rilevato che la detta pronuncia è stata oggi sostanzialmente superata dalla Suprema Corte medesima con la diverse pronunzie (5.4.2017 n. 8806 e da ultimo ord. 27442 del 30.10.2018).

P.Q.M.





Dispone CTU contabile sui seguenti quesiti:

- 1) "dica il C.T.U. se il tasso applicato al mutuo acceso dal debitore sia espressamente pattuito per iscritto;
- 2) dica il ctu se il piano di ammortamento del mutuo chirografario di cui al contratto dedotto in giudizio sia stato strutturato secondo il piano di ammortamento c.d. "alla francese", ovvero se la rata di cui al medesimo piano di ammortamento è stata determinata sulla base di una formula attuariale che sconta l'applicazione di un regime di capitalizzazione a tasso composto, che quindi comprende un meccanismo implicito e occulto di anatocismo, come tale in violazione dell'art. 1283 del Codice civile.
- 3) In caso affermativo, distingua il C.T.U., per ciascuna rata l'ammontare della quota capitale e della quota interessi come determinabili dal piano di ammortamento sviluppato secondo le condizioni contrattuali e proceda al ricalcolo del piano di ammortamento senza applicazione di anatocismo, ovvero procedendo alla quantificazione della rata mediante attualizzazione dei flussi finanziari a tasso semplice, anziché composto.
- 4) Verifichi altresì se vi è clausola contrattuale che prevede il pagamento degli interessi sul debito residuo di volta in volta in essere.
- 5) Qualora non rispettata anche solo una delle due suddette condizioni, proceda in tal caso il C.T.U. a ricalcolare gli interessi applicando i tassi di cui all'art. 117 del Testo Unico Bancario, con modalità più favorevole al mutuatario, fermo restando l'eventuale ricalcolo degli interessi in assenza di anatocismo, secondo quanto indicato in precedenza.
- 6) Precisi inoltre il CTU a quanto ammonti il tasso effettivo applicato al contratto e se esso risulti difforme da quello pattuito in contratto"
- 7) Verifichi il CTU se nelle previsioni contrattuali ovvero nei diversi periodi sulla base della concreta applicazione dei tassi e delle spese, escluse solo le imposte, vi sia stato superamento del tasso soglia periodicamente fissato, tenendo conto anche del tasso di mora nella relativa verifica secondo i criteri tutti sopra indicati ivi compresi quello evidenziati da parte del Tribunale di Milano in ordine alla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori". In ipotesi di superamento del tasso soglia dell'interesse moratorio non si applichi la maggiorazione di punti 2.1%.
- 8) determini il CTU il saldo dovuto dal cliente all'esito delle verifiche che precedono

Rinvia

Per il giuramento del CTU e l'accettazione dell'incarico all'udienza del 18 febbraio 2019, ore 11.30 sin d'ora nominando quale CTU il dott. Claudio Olivieri (vedi elenco).

Si comunichi.

Roma, 29.11.2018

IL GIUDICE

(dott. Erminio Colazingari)

